



Comune di Castello-Molina di Fiemme
(Provincia di Trento)

**Regolamento comunale
per l'istituzione e la disciplina del canone di
posteggio**

Approvato con deliberazione n. 07 del Consiglio Comunale di data 28.03.2018
In vigore dal 01.01.2018

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella-

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e agli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881, disciplina i criteri di determinazione e di applicazione del canone per la concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri di determinazione del canone di posteggio e le relative modalità di versamento e di riscossione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “concessione per l’occupazione di suolo pubblico”, l’atto amministrativo mediante il quale l’Amministrazione comunale autorizza l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche;
 - b) per “mercati e posteggi isolati” i mercati e i posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche; al momento dell’adozione del presente regolamento, i mercati sono classificati in mercati di servizio, mercati specializzati, mercati saltuari (fiere) e mercati temporanei;
 - c) per “titolari”, gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione;
 - d) per “spuntisti” gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell’autorizzazione prevista dall’art. 15, commi 3 e 4, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, non titolari di concessione, ma inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
 - e) per “abusivi”, i soggetti non titolari di concessione e non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari che occupano posteggi nei mercati e nei posteggi isolati;
 - f) per “operazioni di spunta”, l’assegnazione agli spuntisti dei posteggi resi liberi a causa dell’assenza dei titolari.
 - g) per “suolo pubblico”, le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - h) per “canone di posteggio”, il corrispettivo in denaro dovuto dai titolari di concessione o dall’occupante di fatto (così detto “spuntista”), per l’occupazione di posteggi su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nell’ambito dei mercati organizzati sul territorio comunale, per i servizi resi dal Comune in relazione all’apprestamento delle aree di mercato stesse.

Art. 3

Fonti Normative

Il presente Regolamento è adottato in conformità alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- L.P 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale”;
- Deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 che ha stabilito gli indirizzi generali provinciali per lo svolgimento dell’attività di Commercio su aree pubbliche mediante posteggio;
- Regolamento comunale per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Castello-Molina di Fiemme n. 14 d.d.19.03.2015, e di esso in particolare l’art.26;
- Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare nr. 30 del 21.07.2016 e ss.mm.;

- Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 21/07/2016;
- Regolamento comunale generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 dd. 28/11/2007 e ss.mm..

CAPO II ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI POSTEGGIO

Art. 4 Istituzione del canone

1. Il canone di posteggio di cui al presente regolamento è istituito ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e degli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881.
2. Il canone di posteggio, dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, ingloba la tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti.
3. Il canone di posteggio ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico.

Art. 5 Costi coperti dal canone e infrastrutture di servizio

1. In forza dell’articolo 16, comma 1 – lett. f), della Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17, citata, l’Amministrazione comunale, nello stabilire i canoni per la concessione dei posteggi, deve avere riguardo anche alle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato medesime.
2. Ai fini del presente regolamento per infrastrutture di servizio si intendono, oltre agli eventuali servizi di apprestamento e manutenzione delle infrastrutture collocate su aree mercatali, quali gli impianti elettrici, idrici e fognari, anche i servizi effettivamente prestati nelle aree di mercato, quali ad esempio:
 - il servizio di vigilanza reso per il mercato e per la gestione delle operazioni di “spunta” (formazione delle graduatorie ed assegnazione dei posteggi agli “spuntisti”);
 - i servizi sostitutivi di quelli di “sportello” eventualmente effettuati sull’area di mercato da parte di personale del Comune, quali ritiro delle domande degli operatori, consegna di autorizzazioni o concessioni, riscossione dei canoni e delle imposte dovute a seguito della occupazione medesima;
 - il servizio di rilevazione delle presenze;
 - i servizi di allestimento dell’area mercatale, quali la collocazione e la rimozione di barriere, transenne, cartelli stradali;
 - i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, spazzamento e pulizia delle aree, ancorché non svolti direttamente dal Comune, per i quali non siano già riscossi altri canoni o tariffe previsti da disposizione di legge.

Art. 6 Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata avendo riguardo ai costi previsti per l’apprestamento delle aree di mercato, di cui al precedente articolo 5 e alla superficie di mercato complessiva, espressa in mq, effettivamente occupata l’anno precedente.
2. La tariffa è diversificata in funzione della tipologia di prodotti commercializzati - deperibili o non deperibili - in relazione al diverso costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Essa può essere diversificata

altresì rispetto alla tipologia di mercato e in funzione dei servizi effettivamente resi per i mercati medesimi.

3. Le tariffe per le diverse tipologie merceologiche sono indicate nell'allegato A) al presente Regolamento. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta comunale in caso di sostanziale variazione dei costi indicati al precedente articolo 5.

Art. 7

Calcolo del canone

1. Il canone di posteggio giornaliero, per ciascuna area di parcheggio, è quantificato moltiplicando la tariffa, di cui al precedente articolo 6, per la superficie utile occupata, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.
2. La superficie utile occupata, ai fini della commisurazione dell'importo dovuto, è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio, sia che venga utilizzato dal titolare che dall'occupante di fatto.

Art. 8

Soggetti tenuti al pagamento

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, lo spuntista, ovvero l'abusivo.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il canone di posteggio è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 9

Modalità e termini per il pagamento

1. Il canone di posteggio è riscosso, unitamente al canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, nel giorno di mercato, dal personale incaricato dal Comune, che rilascerà apposita ricevuta di pagamento e provvederà al versamento presso la Tesoreria comunale degli introiti incassati.
2. Il versamento è sempre dovuto, ancorché di importo minimo, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. L'abbandono anticipato del posteggio, anche per cause di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone.

Art. 10

Rimborsi

1. Il Responsabile del Servizio entrate, su istanza dell'interessato, restituisce le somme erroneamente versate.
2. I termini di prescrizione ed il calcolo degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare sono determinati applicando le disposizioni del codice civile in materia.

Art. 11

Omesso, parziale o tardivo versamento del canone di posteggio

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone di posteggio si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1219 del codice civile. Il concessionario è tenuto a rimborsare le spese sostenute per sollecitare il pagamento del canone di posteggio non versato.
2. L'omesso e il parziale versamento del canone di posteggio costituiscono causa ostativa al rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e al riconoscimento del rimborso del canone di posteggio,

nonché motivo di sospensione della concessione in essere e della possibilità di assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare.

Art. 12
Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge nonché i vigenti regolamenti comunali rilevanti per materia.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2018, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 8 della L. 28.12.2001, nr. 448 e dell'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006, nr. 296.

INDICE

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 Definizioni	pag. 2
Art. 3 Fonti normative.....	pag. 2

CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA CANONE DI POSTEGGIO

Art. 4 Istituzione del canone.....	pag. 3
Art. 5 Costi coperti dal canone e infrastrutture di servizio	pag. 3
Art. 6 Determinazione della tariffa	pag. 3
Art. 7 Calcolo del canone.....	pag. 4
Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento del canone.....	pag. 4
Art. 9 Modalità e termini di pagamento	pag. 4
Art. 10 Rimborsi	pag. 4
Art. 11 Omesso, parziale e tardivo versamento del canone	pag. 4
Art. 12 Norme di rinvio	pag. 5
Art. 13 Entrata in vigore	pag. 5
Allegato A: Criteri determinazione tariffe	pag. 6